

Questa pagina contiene l'elenco dei provvedimenti (leggi, decreti, circolari e messaggi) afferenti alle nuove regole per la redazione, l'invio e la gestione della certificazione di malattia. Ogni riferimento normativo è corredato da un breve abstract che ne illustra sinteticamente il contenuto.

- **Comma 149 dell'art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005):** nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'Inps il certificato di diagnosi per via telematica on line; viene demandato ad un apposito decreto interministeriale il compito di individuare le modalità tecniche, operative e regolamentari per l'attuazione della norma.
- **Art. 1, comma 810, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007):** aggiunge il comma 5-bis all'art. 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003 ("Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici") e stabilisce di mettere a disposizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il collegamento in rete per i medici del SSN per la trasmissione dei dati delle ricette al Ministero stesso e delle certificazioni di malattia all'Inps, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008:** fissa i principi generali e le caratteristiche tecniche circa l'acquisizione e trasmissione dei dati all'Inps dei certificati di malattia dei lavoratori.
- **Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 e disciplinare tecnico ad esso collegato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.2010:** il decreto dà attuazione alle suddette disposizioni normative a decorrere dal 3.04.2010.
- **Art. 55 septies del decreto lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del decreto lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009** (in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): stabilisce che anche per i lavoratori pubblici la certificazione di malattia viene inviata per via telematica all'Inps, secondo le modalità già individuate per i lavoratori del settore privato.
- **Circolare n. 1 del 11.03.2010 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione tecnologica (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15.05.2010):** dettaglia ulteriormente le modalità di attuazione del nuovo processo e prevede sanzioni nei confronti dei medici del SSN o ad esso convenzionati nei casi di mancato invio telematico della certificazione di malattia. Stabilisce, inoltre, un periodo transitorio di tre mesi in cui viene riconosciuta anche la possibilità di emissione cartacea del certificato e un ulteriore periodo di un mese di collaudo generale al fine di rilevare eventuali difficoltà o malfunzionamenti del sistema. Solo al termine di questo periodo complessivamente di 4 mesi potranno configurarsi ipotesi di responsabilità per mancata trasmissione telematica dei certificati ed eventuale irrogazione delle sanzioni.
- **Circolari Inps n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 164/2010:** recepiscono le innovazioni normative e forniscono istruzioni operative agli utenti (lavoratori dei settori pubblico e privato, datori di lavoro dei settori pubblico e privato e medici) e agli operatori Inps.
- **Circolare n. 2 del 28.09.2010 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione tecnologica:** indica il termine della ritiene conclusa la fase di collaudo e prevede una fase di monitoraggio durante la quale la Commissione tecnica istituita ha il compito di risolvere specifiche problematiche. Pur riconoscendo l'obbligo dei medici di trasmettere la certificazione per via telematica, prevede un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2011, durante il quale non si procederà all'applicazione delle sanzioni ai medici inadempienti.
- **Art. 25 della legge n. 183/2010:** uniforma il sistema del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia tra i settori pubblico e privato.
- **Circolare n. 1 del 23.02.2011 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione tecnologica:** ribadisce il termine del periodo transitorio stabilito con la precedente circolare; dalla pubblicazione della circolare, e pertanto, si procede ad applicare le previste sanzioni nei casi di inosservanza di trasmissione dei certificati di malattia telematici. La circolare conferma anche che le suddette sanzioni non si applicano nei casi di malfunzionamento del sistema generale o del sistema del medico o nei casi di impedimento oggettivo. Viene messo a disposizione un apposito cruscotto di monitoraggio per le regioni, le aziende sanitarie e le altre strutture interessate.
- **Circolare n. 4 del 18.03.2011 del Dipartimento della funzione pubblica/Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione tecnologica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** prevede l'obbligo per i datori di lavoro privati di utilizzare i servizi messi a disposizione da Inps per la ricezione o visualizzazione degli attestati di malattia. Questa circolare esonera, in tal modo, il lavoratore dall'invio dei suddetti attestati. Il periodo di adeguamento è pari a 3 mesi dalla pubblicazione della circolare. Sono fatte salve le situazioni in cui il medico sia oggettivamente impossibilitato alla trasmissione telematica.
- **Circolare Inps n. 117/2011 del 9.09.2011:** recepisce quanto stabilito con la citata circolare n. 4 del 18.03.2011; fornisce indicazioni in merito all'invio degli attestati di malattia dei lavoratori ai datori di lavoro tramite i propri intermediari e dà istruzioni ai lavoratori che desiderano richiedere all'Inps l'invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.
- **Decreto interministeriale del 18 aprile 2012 e disciplinare tecnico ad esso allegato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4.03. 2012:** contiene nuove modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC finalizzate, in particolare, a consentire l'invio telematico da parte delle Strutture sanitarie della certificazione di malattia e di ricovero. Il decreto stabilisce precisi tempi di attuazione pari complessivamente a 21 mesi.
- **Circolare Inps n. 23 del 16.02.2012:** comunica ulteriori servizi messi a disposizione dei datori di lavoro e del cittadino per la consultazione degli attestati di malattia.
- **Decreto legge n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17.12.2012:** estende anche ai lavoratori del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo n. 165/2001 l'obbligo di invio telematico del certificato di malattia. Rimane tuttora escluso solo il personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- **Circolare Inps n. 113 del 25.07.2013:** recepisce le nuove modalità tecniche contenute nel citato decreto interministeriale del 18 aprile 2012 in merito all'invio della certificazione di malattia e di ricovero e comunica l'implementazione da parte dell'Istituto dei propri sistemi informativi al fine di consentire – a conclusione della fase di attuazione da parte delle Regioni – la ricezione dei certificati di ricovero e di dimissione da parte delle Strutture ospedaliere.

L'Istituto ha inoltre pubblicato alcuni messaggi informativi per illustrare ai cittadini tutti i servizi messi a disposizione dal sistema Inps: messaggio n. 18901/2010, messaggio n. 2597/2011, messaggio n. 3161/2011, messaggio n.6143/2011, messaggio n. 1290/2013 e messaggio n. 7485/2013.

